DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

Art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

In nessun caso il giudice delegato puo' autorizzare la continuazione temporanea del commercio del fallito. Solo quando dalla interruzione improvvisa possa derivare danno grave e irreparabile ai creditori, tale autorizzazione puo' essere concessa dal tribunale con provvedimento preso in camera di consiglio e non soggetto a reclamo.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, i creditori, esclusi i privilegiati, deliberano se debba essere continuato o ripreso in tutto o in parte l'esercizio del commercio del fallito, osservato il disposto dell'art. 794 del Codice di commercio.

Ove sia deliberata la continuazione dell'esercizio, i creditori sono convocati almeno ogni quattro mesi per sentire il rendiconto del curatore e per decidere se debba continuare o meno l'esercizio stesso.

Versione in vigore dal 31 agosto 1930, non più in vigore dal 21 aprile 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Estremi	Legge 10 luglio 1930, n. 995
Titolo	I — Disposizioni sul fallimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-fallimento-sul-concordato-preventivo-e-sui-piccoli/art-8-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it